



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

S E D E

Oggetto: Proposta di legge ad iniziativa dei consiglieri Volpe, Manfredi, Raia, Pellegrino,
Abbate, Porcelli, Alaia, Fiola, Patriarca, Picarone, Di Fenza, recante
“Istituzione della Giornata regionale del figlio”
-Reg.Gen.n.171-

Relazione della Commissione di Merito

Si comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 29 marzo 2022, ha licenziato la proposta di legge in oggetto, come modificata, ed ha espresso parere favorevole all'unanimità in ordine alla sua approvazione dall'Assemblea regionale.

Designato a relazionare in Aula, il consigliere Andrea Volpe (Misto-P.S.I.), ex articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno.



LA PRESIDENTE
-Carmela Fiola-



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Proposta di legge

Reg. Gen.n.171

ad iniziativa dei Consiglieri

Volpe, Manfredi, Raia, Pellegrino, Abbate, Porcelli, Alaia, Fiola, Patriarca, Picarone, Di Fenza

“Istituzione della Giornata regionale del figlio”

approvata all’unanimità

nella seduta della VI Commissione Consiliare Permanente del 29 marzo 2022

Relatore

Andrea Volpe (Misto-P.S.I.)

INDICE


Art. 1 Principi

Art. 2 Istituzione Giornata regionale del figlio

Art. 3 Celebrazioni della Giornata regionale del figlio

Art. 4 Norma finanziaria

Art. 5 Entrata in vigore






*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si vuole istituire la “Giornata regionale del figlio” in Regione Campania. I diritti dei minori sono stati nell’ultimo ventennio oggetto di grande attenzione da parte delle legislazioni sia nazionali che internazionali. In questo senso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ha rappresentato un traguardo e al tempo stesso un punto di partenza, garantendo ai minori una serie di diritti fondamentali e riconoscendo la vita del minore all’interno della famiglia come condizione essenziale per giungere ad un pieno ed equilibrato sviluppo psico-fisico. Nel preambolo della richiamata Convenzione, infatti, la famiglia è indicata espressamente come «unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli». Il diritto a vivere all’interno della propria famiglia è, fra tutti i diritti riconosciuti ai minori, quello che si pone come base affinché ai minori stessi siano garantiti gli altri diritti.

La legge vigente nel nostro Paese, tuttavia, in linea con quella esistente a livello internazionale, non disciplina dettagliatamente in relazione alle misure di protezione dell’infanzia perché riconosce formalmente il solo diritto di ogni bambino a vivere con la propria famiglia d’origine (articolo 1, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni) ma non il generale diritto a vivere in una famiglia stabile. La legge citata, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, nel considerare il caso in cui la famiglia d’origine non possa adempiere ai propri compiti, transitoriamente o non transitoriamente, prevede rispettivamente l’applicazione degli istituti dell’affidamento e dell’adozione (articolo 1, comma 4). Non essendo, infatti, stabilito un termine massimo obbligatorio di durata per l’istituto dell’affidamento, i decreti che lo dispongono vengono prorogati per anni. Per questa via, molti minori vivono a tempo indeterminato nel limbo della semplice «assistenza» alternativa in assenza di una famiglia idonea a garantirgli uno sviluppo armonioso e completo della personalità.

La scelta dell’interruzione dei legami originari non sempre viene fatta laddove ve ne sono i presupposti, perché giudici e operatori sociali hanno come unico riferimento normativo il vago principio del «superiore interesse del minore». Eppure, come la Convenzione delle Nazioni Unite riconosce nel preambolo sopra citato, solo la vita quotidiana con una famiglia stabile è in grado di soddisfare il diritto a uno sviluppo equilibrato, mentre la vita prolungata all’interno delle comunità educative non restituisce ai minori la condizione di «figlio». Anche alla luce dell’evoluzione che nella società moderna sta subendo il concetto di famiglia, e non da ultimo il grave problema del calo delle nascite che comporta elevati picchi di denatalità in aree diffuse del Paese e della Regione Campania, appare necessario alimentare il dibattito culturale sull’importanza di una famiglia stabile, ma anche di una famiglia con più figli, attraverso politiche volte all’incentivazione delle nascite in quanto la popolazione italiana è in riduzione come conseguenza di una persistente denatalità. Un fenomeno che prima ha colpito il Nord e ora sempre più il Sud. La Campania è una delle regioni che maggiormente ha visto ridursi la natalità, perdendo completamente il vantaggio rispetto alla media nazionale. Questa accelerata convergenza al ribasso ha prodotto un forte indebolimento della base demografica della regione. La generazione di chi ha oggi 25 anni presenta una numerosità ancora abbondantemente sopra le 70 mila persone, si scende però a poco più di 60 mila per chi ha 10 anni e a meno di 50 mila per i nuovi nati. Un riscontro è, appunto, l’avvitamento verso il basso della popolazione studentesca, monitorato ormai da vari anni da istituti e fondazioni. La prima cosa da fare è evitare che gli squilibri prodotti si allarghino ulteriormente, ovvero cercare di fermare la riduzione della natalità e ridare forza alle componenti di vitalità del territorio. Sono soprattutto due i punti nodali su cui agire, il primo è quello della relazione tra lavoro e autonomia dei giovani, il secondo è l’armonizzazione tra lavoro e famiglia nei percorsi femminili (e in corrispondenza anche maschili). Riguardo al primo nodo, la difficoltà dei giovani nel consolidare il percorso lavorativo porta ad aumentare la dipendenza dalla famiglia di origine. Come mostrano i dati del “Rapporto giovani” dell’Istituto Toniolo, la situazione di incertezza porta a posticipare la formazione di una propria famiglia, condizionandola all’aver terminato gli studi, all’aver trovato un lavoro abbastanza stabile e con uno stipendio che consenta uno standard di vita dignitoso, alla prospettiva di poter acquistare casa. La difficoltà a realizzare tali tappe rende i giovani





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

ipercauti nelle scelte verso il futuro. Se il primo nodo porta ad un rinvio continuo del primo figlio, il secondo nodo frena la possibilità di andar oltre. Se, infatti, dopo la prima nascita ci si trova in difficoltà a rendere compatibili i tempi familiari con quelli lavorativi, per carenza di servizi per l'infanzia e per carenza di collaborazione del padre, difficilmente ci si sente incentivati ad averne un secondo. I dati comparativi europei mostrano che dove più solidi e accessibili sono gli strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia, chi ha lavoro sceglie maggiormente di avere un figlio e chi ha un figlio maggiormente si offre nel mercato del lavoro. La denatalità prosegue nel 2020; secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-agosto 2020, le nascite a livello nazionale sono già oltre 6.400 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli effetti della pandemia di Covid-19, che sono stati osservati a partire dal mese di dicembre 2020, hanno portato ad una riduzione ulteriore delle nascite almeno di 10 mila unità.

Nell'attesa che il diritto di ogni bambino di essere figlio sia presto riconosciuto e disciplinato dalla legge italiana, come pure da quella europea e internazionale, occorre testimoniare e promuovere una solida cultura di aggregazione sociale e familiare, nonché di solidarietà, diffondendo tale cultura, nella consapevolezza dell'importanza della condizione di «figlio». Ogni essere umano che non possa vivere con la famiglia d'origine dovrebbe vivere comunque in una famiglia stabile. È quindi doveroso inserire nel nostro calendario civile un intero giorno dedicato al figlio. Vogliamo che i ragazzi dicano la loro in quanto la loro partecipazione attiva rappresenta un elemento di qualificazione; così come fondamentale deve essere la partecipazione delle associazioni che si battono per la tutela dei diritti dell'infanzia, a partire dalle organizzazioni riconosciute dall'ONU e infine anche la partecipazione delle competenze e delle professioni, per avere più forza, più autorevolezza ed efficacia che solo l'insieme dei mondi che hanno a cuore i diritti dell'infanzia possono conseguire dialogando e collaborando tra loro.

Si può pensare ai propri diritti in modo individualistico oppure solidaristico. Nel primo caso la consapevolezza e l'esercizio dei diritti ha i confini del proprio mondo; nel secondo caso ha in confini del mondo intero. La promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza chiede perciò di aprire gli occhi dei nostri ragazzi verso le situazioni di difficoltà e di emergenza in cui vivono i loro coetanei. Si tratta di educare non al semplice possesso dei diritti, bensì ad una loro condivisione. E' attraverso questa cultura della condivisione che aiuteremo le nuove generazioni ad affrontare le sfide della società globalizzata e interculturale.

Sarà un'occasione non solo celebrativa ma che consentirà anche, da una parte, di esprimere solidarietà verso i bambini, che vivono al di fuori di una famiglia e, dall'altra, di testimoniare l'importanza del diritto di tutti gli uomini di essere «figli». Si tratterà di una giornata fortemente educativa in cui tutti, sia i bambini che le famiglie, verranno sensibilizzati sulla condizione dei minori abbandonati che sono dimenticati negli istituti di tutto il mondo. Sarà, inoltre, un'occasione per rendere noti gli strumenti e le procedure che la legge prevede per accogliere, in via temporanea o definitiva, i bambini e gli adolescenti che vivono fuori famiglia.

L'intento di questa proposta è quello di creare un unico fronte che riunisca la società su tematiche concrete di accoglienza e solidarietà. La giornata regionale del figlio deve essere l'occasione per coinvolgere le Città Metropolitane, le province e i comuni e tutte quelle realtà che operano nel sociale in un momento di riflessione al fine di rivedere e di migliorare le politiche familiari in base alle esigenze che si riscontrano sul territorio affinché a tutti i minori sia garantito il diritto di essere figlio.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La proposta di legge istituisce la giornata regionale del figlio in Regione Campania e promuove una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza mettendo in risalto la condizione di "figlio", con particolare attenzione a quei bambini ed adolescenti che, non avendo famiglia, vivono una vita prolungata all'interno delle comunità educative.





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*


Alcune di queste iniziative sono di natura onerosa, e comportano l'erogazione di risorse finanziarie da parte della regione.

In particolare le celebrazioni della giornata regionale del figlio prevedono, all' art. 3, comma 2, lett. a) la concessione di borse di studio e viaggi di istruzione agli studenti di ogni ordine e grado della Regione Campania che si sono distinti nell'attività didattica, individuati tra coloro presi in carico dai Piani Sociali di Zona della regione, ovvero da comunità educative e case famiglia;

alla lettera b) la concessione di premi in favore dei figli che nel corso dell'anno si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all'interno della loro famiglia o verso i loro familiari;

alla lettera c) la concessione di premi rivolti a tutti i soggetti che operano e/o sono coinvolti nell'affido familiare, che si sono distinti in attività di affidamento, promozione e sviluppo della cultura dell'affidamento familiare stesso e della natalità.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lett. a), b) e c), quantificabili in euro 50.000,00 annui, si provvede, a valere delle risorse del bilancio del Consiglio Regionale per il triennio 2022/2024.





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 1
(Principi)

1. La Regione Campania riconosce la condizione di “figlio” all’interno della famiglia come presupposto essenziale per un pieno sviluppo del minore e celebra e valorizza il ruolo dei figli e della famiglia.






*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 2

(Istituzione Giornata regionale del figlio)

1. E' istituita il 15 maggio la "Giornata regionale del figlio" allo scopo di celebrare ogni anno su tutto il territorio regionale il diritto di ogni minore nonché di ogni essere umano a vivere il proprio ruolo di figlio all'interno di una famiglia.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Art. 3
(Celebrazioni della Giornata regionale del figlio)

1. L'organizzazione delle celebrazioni della "Giornata regionale del figlio" è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, con proprio atto, regola lo svolgimento attraverso la concessione:

- a) di borse di studio, di lavoro e di viaggi di istruzione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione che si sono distinti nel percorso didattico e individuati tra coloro presi in carico dagli Ambiti territoriali di appartenenza;
- b) di premi in favore dei figli che nel corso dell'anno si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all'interno della loro famiglia o verso i loro familiari;
- c) di premi diretti a coloro che operano nell'affido familiare e che si sono distinti in attività di promozione e sviluppo della cultura dell'affidamento familiare e della natalità.


2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili il numero delle borse di studio e dei premi di cui al comma 1, il loro ammontare ed i criteri e le modalità per l'adozione di appositi avvisi pubblici.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

4. Le Province, la Città metropolitana di Napoli e i Comuni della Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla celebrazione e alla valorizzazione del ruolo dei figli e della famiglia con eventi di sensibilizzazione e di informazione per i cittadini sugli strumenti e sulle procedure che la legislazione nazionale prevede per l'accoglienza dei bambini e degli adolescenti che vivono fuori dalla famiglia.

5. La Giornata regionale del figlio non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le finalità di cui al comma 1, può stipulare protocolli d'intesa con le Università e con l'Ufficio scolastico regionale, al fine di far promuovere dalle università e dalle scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, iniziative sulle tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori dalla famiglia in tutto il mondo, su ispirazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176 e ad ogni altra normativa sui diritti di ogni minore a vivere in una famiglia.






*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), quantificabili in 50.000,00 euro annui, si provvede, a valere delle risorse del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024.






*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art.5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



LA PRESIDENTE
-Carmela Fiola-